

## REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ EUCHARISTICA MARIANA

**La C.E.M. è una comunione di comunità (v. punto 23 dello Statuto).**

1. Ogni comunità è fondata dall'accordo di due o più membri a cui viene riconosciuta la piena appartenenza alla C.E.M. con *l'atto di obbedienza*.
2. Ogni membro deve avere una comunità di appartenenza.
3. Coloro che svolgono attività apostolica devono ricevere il mandato dalla propria comunità di appartenenza.
4. Ogni comunità deve avere una sua autonomia.

All'inizio di ogni anno sociale ciascuna comunità autonomamente redige un programma, che prevede momenti di formazione secondo i tempi e le modalità della proposta formativa della C.E.M. (v. punto 24 dello Statuto) e momenti di spiritualità secondo il programma di spiritualità dell'A.d.P. (v. punto 11 dello Statuto), e lo sottopone al Consiglio di comunità diocesano per l'approvazione.

Per ogni comunità di iniziati, il programma deve evidenziare il legame tra momenti di spiritualità, momenti di formazione - umana e cristiana - e finalità apostolica perseguita dalla comunità, che dev'essere conforme alla finalità della C.E.M. (v. punti 6-10 dello Statuto).

5. In ogni comunità di giovani, oltre ai responsabili, si auspica la presenza di una *maternità spirituale* che significhi la marianità della C.E.M.

Chi svolge questo ruolo saprà che il luogo di origine della maternità spirituale, nella C.E.M., è la comunità madre.

### **I RESPONSABILI (cfr. Statuto, 21 e 22)**

1. I responsabili (almeno due) delle comunità, consacrati al Cuore di Gesù e di Maria, hanno il compito di accompagnare maternamente i membri, fare rispettare le decisioni prese assieme (incontri ecc.), verificare la fedeltà agli impegni presi (1° sabato, rosari ecc.) vigilare e richiamare chi non mette in pratica.
2. Vengono designati dalle proprie comunità ed approvati dal consiglio diocesano.
3. Sono scelti per un periodo di tre anni e possono essere rinnovati.

### **IL CONSIGLIO DI COMUNITÀ DIOCESANO (cfr. Statuto, 23-a)**

*Il Consiglio di comunità diocesano* è costituito dal responsabile diocesano, dai responsabili di ogni comunità presente nella diocesi, da un segretario e da un cassiere. Partecipa al consiglio un sacerdote, assistente spirituale della comunità, con funzione consultiva.

Il responsabile diocesano, il segretario ed il cassiere sono designati dai responsabili delle comunità locali anche tra gli stessi. Essi sono eletti a maggioranza assoluta per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il responsabile diocesano vigila sulla comunità diocesana coadiuvato dal consiglio che egli presiede.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Può essere convocato anche in sessione straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del responsabile diocesano o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

L'ordine del giorno della riunione deve essere comunicato a tutti i membri, a cura del responsabile, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

Nella prima riunione del Consiglio i responsabili delle diverse comunità presentano, per l'approvazione, il programma di formazione e di spiritualità stabilito autonomamente da

7  
1

ciascuna comunità, indicando in esso nominativamente i responsabili e i componenti.

Nello stesso incontro il Consiglio stabilisce il calendario generale degli appuntamenti comunitari (festività mariane, primi venerdì e primi sabati, ritiri, fraternità, gite e pellegrinaggi, assemblea generale e successive riunioni del Consiglio), al quale ogni comunità si atterra nel fissare il proprio calendario particolare di appuntamenti.

Il Consiglio deve garantire l'unità di tutte le comunità presenti nella diocesi.

A tal fine esso:

- a. presiede all'organizzazione dei momenti comunitari previsti dal calendario;
- b. verifica periodicamente lo svolgimento dei programmi presentati ad inizio anno dalle diverse comunità;
- c. coadiuva il responsabile diocesano ed il sacerdote assistente nel discernimento su situazioni personali e comunitarie di particolare difficoltà.

Inoltre il Consiglio:

- a. formula programmi di formazione, animazione e diffusione;
- b. cura i rapporti con altre comunità, con il clero locale ed il Vescovo;
- c. partecipa, con almeno un rappresentante, agli organismi ecclesiali locali e diocesani ed in particolare collabora con il Direttore diocesano dell'A.d.P.

Il consiglio diocesano può pubblicare fogli, bollettini e promuovere convegni e manifestazioni pubbliche.

Ove possibile, il Consiglio discute e delibera su proposte scritte.

## **IL CONSIGLIO DI COMUNITÀ GENERALE (cfr. Statuto, 23-b)**

*Il Consiglio di comunità generale* è costituito dal responsabile generale; dai responsabili diocesani o, in caso di grave impedimento, da loro delegati; da un segretario e da un cassiere. Partecipa al consiglio un sacerdote, assistente spirituale della comunità, con funzione consultiva. Il responsabile generale, il segretario ed il cassiere sono designati dai responsabili diocesani anche tra gli stessi.

Il responsabile generale vigila sulla comunità coadiuvato dal consiglio che egli presiede.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno:

- a. all'inizio dell'anno, per la revisione del calendario generale su cui fondare il cammino di tutte le comunità;
- b. in prossimità dell'assemblea generale del 25 marzo, per l'organizzazione di tale incontro;
- c. a fine anno, per organizzare le esperienze comunitarie.

Può essere convocato anche in sessione straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del responsabile generale o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Inoltre, il consiglio generale:

- a. formula programmi di formazione, animazione e diffusione;
- b. verifica il cammino percorso;
- c. cura i rapporti con altre comunità, con il clero locale e il Vescovo;
- d. partecipa, almeno con un rappresentante, agli organismi ecclesiali regionali e nazionali ed in particolare collabora con i responsabili dell'A.d.P.
- e. ha la responsabilità di pubblicazioni periodiche ed altri scritti;
- f. promuove convegni e manifestazioni pubbliche.

## **DOVERI FONDAMENTALI DI PREGHIERA a garanzia dell'unità della C.E.M.**

Oltre alla partecipazione alla S. Messa domenicale e alle altre liturgie volute come obbligatorie dalla Chiesa, per i membri della C.E.M. sono doveri fondamentali i seguenti:

- 1) confessione e comunione il primo venerdì del mese;
- 2) partecipazione alla Messa del primo sabato;
- 3) recita quotidiana del S. Rosario;
- 4) preghiera di offerta quotidiana al Sacro Cuore di Gesù;
- 5) adorazione comunitaria almeno una volta al mese per i consacrati al Cuore di Gesù, aperta a tutti i membri;
- 6) partecipazione alle celebrazioni eucaristiche comunitarie del 21 novembre, 25 marzo e 31 maggio;
- 7) partecipazione alle feste del Cuore Immacolato di Maria e del Sacro Cuore di Gesù
- 8) ritiri spirituali.

### ***DA DISCUTERE***

Quali requisiti si richiedono per far parte della C.E.M. e in essa avere voce attiva e passiva?

- di età
- di moralità
- di formazione umana e cristiana

I criteri di appartenenza ad una associazione cristiana sono:

- proposito di santità;
- comunione con la Chiesa cattolica;
- obbedienza al vescovo;
- e finalità apostolica o sociale propria, su cui devono essere organizzate le attitudini di tutti in ordine alla Carità.

Per la C.E.M. si richiede:

- la scelta religiosa della vita;
- la vocazione:

condizioni per capire la libertà e le attitudini di ciascuno/a nell'impegno ordinato al bene della C.E.M.

Queste condizioni e questi criteri devono far parte del bagaglio di dote che il futuro membro avrà con sé... per cui una volta accertati presenti in qualche modo nel soggetto, vanno poi provati.

(Una modalità di accertamento può essere) la domanda scritta e l'esame da parte del responsabile diocesano dietro la indicazione del responsabile della comunità dalla quale il candidato proviene e il parere di due consiglieri/e.